



Questa trascrizione è stata prodotta automaticamente utilizzando tecnologie di Intelligenza Artificiale. Sebbene il sistema sia ottimizzato per la massima accuratezza, il testo potrebbe riportare errori di trascrizione, omissioni o errate interpretazioni di parole ed espressioni. Il documento ha scopo puramente informativo e non sostituisce la registrazione ufficiale.

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data venerdì 4 settembre 2026, alle ore 12:28 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**4^ Commissione - Attività Produttive del 04/09/2026**" dell'organo Quarta Commissione - Attività Produttive e Sviluppo Economico - Industria - Pesca - Agricoltura - Artigianato - Suap..

Presiede la seduta **Consigliere Comunale ORLANDO Leonardo**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gioacchino	GESONE	Consigliere Comunale	✓		
Marco	BONFRATELLO	Consigliere Comunale	✓		
Leonardo	ORLANDO	Consigliere Comunale	✓		
Mario	RODRIQUEZ	Consigliere Comunale	✓		
Pietro	GIACALONE	Consigliere Comunale	✓		
Eleonora	MILAZZO	Consigliere Comunale		✓	
Gaspare	DI GIROLAMO	Consigliere Comunale	✓		✓
Vincenzo Patrizio	STURIANO	Consigliere Comunale		✓	
Vito Gian Paolo	ABRIGNANI	Consigliere Comunale		✓	
Maria Flavia	SAMMARTANO	Consigliere Comunale	✓		
Leonardo	PUGLIESE	Consigliere Comunale		✓	

Interviene quindi **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO**:

"Colleghi, buongiorno.

Questa è la quarta commissione attività produttive.

Oggi è venerdì 4 settembre 2026, sono le ore 12:29.

Chiedo al segretario Roberto Ferro di chiamare all'appello dei presenti."

Sul punto, prende la parola **Segretario Commissione** che dichiara:

"Grazie.

Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri.

Orlando Leonardo presente, Bonfratello Marco presente, Gesone Gioacchino presente, Rodrigo Ezemario presente, Giacalone Pietro presente, Milazzo Eleonora assente, Di Girolamo Gaspare delega il consigliere Ferrantelli che è presente, Sturiano Vincenzo assente, Abrignani Vito Giampaolo assente, Sanmartano Maria Flavia presente, Pugliese Leonardo assente.

Presidente, sono presenti 7 consiglieri comunali su 11 componenti, siamo in presenza del numero legale, la seduta è valida."

Prende la parola **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"Grazie segretario.

Allora do lettura di un documento che è stato sottoscritto insieme al presidente della quinta commissione urbanistica inerente al Progetto Vinci Vini, oggetto trasmissione della proposta di delibera numero 86 del 14/07/2026, progetto per la realizzazione di una zona di lavorazione in un'area di pertinenza dello"

Alle ore 12:30, il Moderatore avvia il dibattito sul punto **2. Progetto per la realizzazione di una zona lavorazione in un'area di pertinenza dello Stabilimento Enologico esistente in Via Trapani n.7 - C.da Santa Venera a Marsala, ricadente nel foglio di mappa N.172, particelle NN.590, 591 e parte della 592, comportante variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.8 D.P.R. 160/2010. DIT-TA: VINCI VINI s.r.l. con sede in Via Trapani n.7 - 91025 Marsala - P. Iva01814330815. PRATICA: 01814330815-16042025-1243 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE conseguente alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi del 17/02/2026. (Prop. N. 86 del 14/07/2026);**

Interviene quindi **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"stabilimento enologico esistente in via Trapani numero 7, Contrada Santavenera a Marsala, recante nel foglio di mappa numero 172, particella 591 e parte della 592.

Comportante variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 8 DPR 160 del 2010.

Ditta Vinci Vini S.r.l., con sede in Marsala in via Trapani numero 7, partita IVA 01814330815.

La pratica è la 01814330815 del 16/4/2025.

Approvazione della proposta di variante conseguente alla conclusione positiva della conferenza di servizi del 17/2/2026.

La nota è stata inviata al dirigente del SUAP, dottor Andrea Giacalone, in data 4/9/2026 con protocollo 89637.

I sottoscritti presidenti— il testo è il seguente: i sottoscritti presidenti rispettivamente della 4a e 5a Commissione Consiliare Attività Produttive e Urbanistica, dopo aver attentamente esaminato nelle rispettive commissioni la proposta in oggetto Dopo aver udito in maniera congiunta i funzionari e il dirigente del SUAP, in accordo con tutti i componenti di commissione presenti, chiedono al SUAP di verificare la superficie da destinare ad uso pubblico rispetto alle norme vigenti.

I presidenti della quarta commissione e quinta commissione, attività produttiva e urbanistica, consigliere Leonardo"

Interviene quindi **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"Orlando e consigliere Gaspare Giacalone."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"Scusate l'intrusione, ma Va bene, questa nota è stata inviata, dicevo, al segretario, al dirigente del settore SUAP, in quanto abbiamo valutato il progetto appunto presentato dalla ditta Vinci Pini e in seduta congiunta il segretario richiedeva una verifica più approfondita.

Abbiamo fatto una nota più che altro per metterla agli atti.

Segretario, noi già avevamo preannunciato nella scorsa seduta, anzi chiedo ai consiglieri che sono presenti di approvare i verbali precedenti, perciò chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.

Segretario, i verbali delle sedute precedenti sono stati approvati tutti all'unanimità dei presenti in aula.

Avevamo incardinato e comunque già inviato per il tramite gruppo WhatsApp che noi abbiamo una proposta di regolamento che

vorremmo fare per quanto riguarda la tutela del decoro urbano, della convivenza civile e della sicurezza urbana.

Adesso iniziamo.

Già voi in parte l'avete sulla vostra chat, è stato soltanto tolto un articolo ma l'ordine non cambia.

E allora do lettura io del regolamento, della proposta di regolamento.

Titolo 1, disposizioni generali."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"Articolo 1, oggetto.

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune dalla norma vigente, le misure dirette a garantire"

Alle ore 12:34, il Moderatore avvia il dibattito sul punto **4. Regolamento per la tutela del decoro urbano, della convivenza civile e della sicurezza urbana..**

Interviene quindi **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"la sicurezza urbana, la convivenza civile, il decoro urbano, la tutela dell'igiene pubblica, del patrimonio comunale storico, archeologico, monumentale, ambientale e paesaggistico della città di Marsala.

Le disposizioni del presente regolamento perseguono l'interesse pubblico al mantenimento di una città ordinata, pulita, sicura e decorosa, favorendo comportamenti improntati al rispetto dei beni comuni.

Restano ferme le competenze attribuite dalla legge allo Stato, alla Regione siciliana e alle altre autorità competenti.

Competenti.

Articolo 2, finalità.

Il presente regolamento è diretto a: 2 punti, lettera A, tutelare il decoro urbano; B, prevenire situazioni di degrado; C, migliorare la qualità della vita della comunità; D, valorizzare il patrimonio storico-culturale ed archeologico; E, Corretta, scusate, lettera E: garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici.

Comunico che alle ore 12:36 entra in aula la collega Eleonora Milazzo.

F: promuovere il rispetto dell'ambiente.

G: disciplinare i comportamenti che incidono sulla sicurezza urbana.

H: assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.

I) tutelare l'immagine turistica della città di Marsala.

Articolo 3.

Ambito di applicazione.

Il presente regolamento si applica sull'intero territorio comunale.

Le disposizioni si applicano a chiunque, a qualsiasi titolo, si trovi nel territorio del comune.

Le norme trovano applicazione anche nei luoghi privati quando da essi possono derivare effetti sul decoro urbano, sull'igiene pubblica e sulla sicurezza.

Articolo 4.

Principi generali.

Ogni cittadino è tenuto a contribuire alla tutela del patrimonio comune.

Il Comune promuove comportamenti improntati al senso civico, alla responsabilità, alla collaborazione con l'amministrazione.

L'azione amministrativa privilegia la prevenzione delle situazioni di degrado.

Articolo 5.

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per: a) sicurezza urbana, b) decoro urbano, c) beni comuni, d) centro storico, e) aree di particolare tutela, f) contenitori per la raccolta differenziata, g) box portacontenitori, h) attività economica, i) strutture ricettive.

Le definizioni dettagliate sono riportate nell'allegato A che poi leggeremo in seguito.

Articolo 6.

Collaborazione civica.

Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla tutela del patrimonio pubblico.

Le segnalazioni di degrado possono essere presentate mediante gli strumenti individuati dall'amministrazione.

Il Comune promuove campagne di educazione civica e sensibilizzazione ambientale.

Titolo secondo.

Con app Municipium, PEC, lo stabiliamo tutti insieme.

Lo possiamo scrivere adesso se volete, non è un problema.

Già possiamo prendere anche nota con le scuole, lo scriviamo, prendiamo appunto qui sopra.

Mi sono permesso, vabbè, intanto qua era Il comune favorisce, qua mettiamo app più scuola.

L'articolo 6.

Metto io una postilla così poi andiamo avanti.

Allora, Titolo 2, Sicurezza urbana.

Articolo 7, Tutela della sicurezza urbana.

La sicurezza urbana costituisce interesse pubblico primario.

Il Comune promuove azione diretta alla prevenzione del degrado e della criminalità diffusa nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 8.

Comportamenti vietati.

È vietato: a) arrecare disturbo mediante comportamenti aggressivi, b) ostacolare la libera circolazione, c) danneggiare beni pubblici, d) utilizzare impropriamente aree pubbliche, e) creare situazioni di pericolo per la collettività.

Articolo 9.

Tutela degli spazi pubblici.

Gli spazi pubblici devono essere utilizzati nel rispetto della loro destinazione.

È vietata qualsiasi occupazione abusiva.

Restano ferme le autorizzazioni rilasciate dal comune.

È la legge che lo stabilisce, perciò può essere cassato.

Ok, va bene.

Articolo 9.

Gli spazi pubblici devono essere utilizzati.

Questo forse l'avevamo letto.

Sì, articolo 10.

Articolo 10, tutela del patrimonio comunale.

È vietato danneggiare a reti urbane monumenti, segnaletica, impianti, fontane e beni comunali.

Chi provoca danni è obbligato al ripristino o al risarcimento.

Va bene.

Articolo 11: è vietato— tutela dei monumenti.

È vietato imbrattare o deteriorare monumenti, beni culturali, edifici storici e siti archeologici.

È vietato sedersi, arrampicarsi, utilizzare impropriamente monumenti e fontane monumentali."

Alle ore 12:36, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Eleonora MILAZZO.**

Interviene **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"Articolo 12: aree di particolare tutela.

Sono sottoposte a tutela rafforzata: centro storico, via 11 Maggio, piazza della Repubblica, porta Garibaldi, piazza della Vittoria, complesso monumentale San Pietro, Lungomare Boeo, Riserva Naturale dello Stagnone, ove di pertinenza comunale, Saline di Marsala, Porto e Ville Comunale nella prereserva.

Lo togliamo.

In generale, sì, in linea di massima.

In tali aree il Comune può adottare prescrizioni specifiche per la tutela del decoro urbano.

Articolo 13: collaborazione con la Polizia Locale.

La Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento.

Gli uffici comunali collaborano con il Corpo di Polizia Locale nell'attività di controllo.

Articolo 14: educazione alla legalità.

Il Comune promuove iniziative rivolte ai cittadini e alle scuole per favorire il ripristino del patrimonio pubblico, dell'ambiente e del decoro urbano.

Perciò facciamo adesso propria la richiesta, la faccio io, che faceva fuori microfono il collega Piergiorgio Giacalone, che l'articolo 6 può essere cassato in maniera parziale lasciando aperta, urp, e in ogni caso individuando una PEC per quanto riguarda la collaborazione civica."

Interviene quindi **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"Articolo 16, divieto di— no, scusate, educazione.

Ok, Titolo Terzo, decoro urbano.

Articolo 15, principi.

Il decoro urbano costituisce elemento essenziale della qualità della vita.

Chiunque è tutelato a rispettare gli spazi pubblici.

Articolo 16, Divieto di imbrattamento.

È vietato sporcare, deturpare o imbrattare edifici, monumenti, muri, pavimentazione, pensiline, panchine e arredi urbani.

Il trasgressore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 17.

Pulizia delle aree pubbliche.

È vietato abbandonare rifiuti, mozziconi, gomme da masticare, volantini e altri materiali.

Le attività economiche devono mantenere pulita l'area antistante il proprio esercizio.

Articolo 18: manutenzione di immobili e aree private.

I proprietari e i detentori di immobili e terreni sono tenuti a mantenerle in condizione decorosa, sicure e igienicamente idonee.

Il comune può ordinare gli interventi necessari al ripristino del decoro e della sicurezza.

Titolo 4°, igiene urbana e gestione dei rifiuti.

Capo 1°, principi generali.

Articolo 19, principi generali.

Il conferimento dei rifiuti urbani costituisce attività di interesse pubblico e deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, del presente regolamento, del regolamento comunale di gestione dei rifiuti e delle disposizioni del gestore del servizio.

Le disposizioni del presente titolo disciplinano esclusivamente gli aspetti inerenti il decoro urbano, l'igiene pubblica e la corretta esposizione dei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Chiunque è tenuto, chiunque è tenuto ad adottare comportamenti idonei, a prescindere situazioni di degrado derivati dall'utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 20: custodia dei contenitori per la raccolta differenziata.

I mastelli, i carrellati e gli altri contenitori destinati alla raccolta differenziata devono essere custoditi all'interno delle proprietà private o degli spazi di pertinenza.

La penna.

O degli spazi di pertinenza.

È vietata la permanenza continuativa dei contenitori su suolo pubblico, salve specifica autorizzazione rilasciata dal comune.

I contenitori devono essere mantenuti in condizione di pulizia, efficacia, efficienza e decoro.

E qui scrivo Lillo, così poi sappiamo che l'articolo 20.

Articolo 21: esposizione dei contenitori.

I contenitori possono essere esposti esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario comunale del servizio di raccolta.

L'esposizione anticipata o il mantenimento dei contenitori oltre gli orari consentiti costituisce violazione del presente regolamento.

Dopo lo svuotamento, i contenitori devono essere ritirati tempestivamente e comunque entro il termine stabilito dal calendario comunale.

È vietato utilizzare il contenitore quale dispositivo permanente di rifiuti.

Articolo 22: contenitori condominiali.

I condomini devono custodire i contenitori in aree private idonee.

Ove ciò non sia possibile, il comune può autorizzare specifiche soluzioni organizzative atte a ridurre l'impatto sul decoro urbano.

Gli amministratori di condominio sono responsabili del rispetto delle disposizioni del presente regolamento relativamente alle parti condominiali.

Articolo 23: attività commerciali.

Le attività commerciali sono tenute a custodire contenitori destinati alla raccolta differenziata all'interno dei propri locali o in aree private.

I contenitori possono essere collegati sul suolo pubblico esclusivamente durante il tempo necessario al conferimento secondo il calendario del servizio.

È vietato lasciare i i contenitori in modo permanente, mastelli, carrellati o sacchi davanti agli esercizi commerciali.

Gli imballi devono essere ridotti di volume prima del conferimento.

Questo qua già lo dico io che deve essere modificato, l'articolo 23.

Ora poi te lo dico.

Articolo 24: pubblici esercizi e attività di somministrazione, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie analoghe attività devono mantenere costantemente pulita l'area prospiciente il proprio esercizio.

I contenitori devono essere periodicamente lavati e sanificati.

È vietato depositare cartoni, cassette, imballaggio o altro materiale su suolo pubblico al di fuori degli orari consentiti.

Anche qui mettiamo un'altra postilla.

Articolo 25: strutture ricettive.

Alberghi, residence, B&B, affittacamere, case vacanze e strutture ricettive sono tenuti ad organizzare la raccolta differenziata in modo da evitare qualsiasi pregiudizio al decoro urbano.

I contenitori devono essere custoditi all'interno della struttura o in appositi spazi autorizzati.

I gestori informano gli ospiti sulle modalità di conferimento dei rifiuti mediante apposita informativa.

Articolo 26.

Centro storico e aree monumentali.

Nel centro storico e nelle aree soggette a particolare tutela, l'esposizione dei contenitori deve avvenire con modalità tali da ridurre al minimo l'impatto visivo.

Il comune può individuare modelli uniformi di box portacontenitori e prescriberne l'utilizzo.

È vietata la permanenza dei contenitori sul suolo pubblico oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta.

Io a questo punto metterei, una volta che già li ho segnati, l'articolo 23 e l'articolo 24 li metterei all'interno dell'articolo 26, ma ne parleremo avanti quando poi parliamo punto per punto.

Articolo 27: box portacontenitori.

I box destinati alla custodia dei contenitori sono soggetti ad autorizzazione comunale o ove richiesto dalla normativa vigente, o quando collegati in area visibile della pubblica via.

I box devono rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato C.

Devono, devono essere realizzati in materiali durevoli, facilmente lavabili e compatibili con il contesto urbano.

Il comune può prescrivere specifiche caratteristiche estetiche nelle aree di particolare pregio.

Articolo 28: pulizia dei contenitori.

I proprietari o utilizzatori dei contenitori sono tenuti alla loro periodica pulizia e sanificazione.

È vietato utilizzare contenitori deterioranti, maleodoranti e comunque tali da arrecare pregiudizio al decoro.

Articolo 29: abbandono di rifiuti.

È vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico e privato.

È vietato depositare i rifiuti all'esterno dei contenitori.

Il trasgressore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 30: obblighi di ripristino.

Fermo restando all'applicazione della sanzione amministrativa, il responsabile della violazione è tenuto all'immediato ripristino delle condizioni di decoro.

In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio con l'addebito delle spese sostenute.

Articolo 31.

Muoviti, Tranchifanchi.

Allora, il comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate al corretto conferimento dei rifiuti.

L'amministrazione può stipulare accordi con associazioni di categoria, operatori economici e soggetti gestori del servizio per migliorare il decoro urbano.

Titolo 5: tutela del patrimonio storico-archeologico Paesaggistica ambientale.

Capo primo: tutela del patrimonio cittadino.

Articolo 32.

Principi generali.

Il patrimonio storico, archeologico, monumentale, artistico, paesaggistico e ambientale della città di Marsala costituisce bene pubblico di interesse collettivo.

Il Comune promuove ogni iniziativa diretta alla sua conservazione, valorizzazione e fruizione, nel rispetto delle competenze degli enti preposti alla tutela.

Chiunque è tenuto ad adottare comportamenti rispettosi del patrimonio culturale e ambientale.

Articolo 33, tutela del centro storico.

Il centro storico rappresenta il nucleo identitario della città di Marsala, è soggetto a particolare tutela.

È vietato qualsiasi comportamento che possa compromettere il decoro, la sicurezza o il valore storico architettonico nelle vie e piazze del centro storico.

Il comune può stabilire prescrizioni specifiche concernenti: a) esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata, B) occupazione del suolo pubblico.

C) arredi esterni delle attività economiche.

D) installazione di elementi temporanei.

E) esposizione di merci e materiali.

Articolo 34: tutela della riserva dello stagnone della saline.

Questo lo possiamo già eliminare.

Articolo 35: tutela dei monumenti e delle fontane.

È vietato imbrattare monumenti, statue, fontane ad opera opera artistica, b) arrampicarsi e sedersi sui monumenti quando ciò possa arrecare danno, c) utilizzare monumenti e fontane per finalità diversa dalla loro destinazione, d) danneggiare pavimentazione storica, elementi lapidei o manufatti artistici.

Il trasgressore è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.

Articolo 36.

Tutela del verde pubblico.

È vietato danneggiare alberature, aiuole, prati, impianti di irrigazione, aree verdi e ogni altro elemento del patrimonio vegetale comunale.

È vietato affiggere manifesti o installare cartelle sugli alberi senza autorizzazione.

Il Comune promuove programmi di adozione e cura del verde urbano.

Titolo sesto, attività economiche.

Capo primo, obblighi degli operatori economici.

Articolo 37, obblighi generali.

Le attività economiche devono svolgere la propria attività nel rispetto del decoro urbano.

I titolari sono tenuti a mantenere puliti gli spazi immediatamente antistanti il proprio esercizio.

Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare il degrado dell'area circostante.

Articolo 39: gestione degli impianti e degli imballaggi.

Gli imballaggi devono essere tempestivamente rimossi dagli spazi aperti al pubblico.

Cartoni, cassette ed altri materiali devono essere ridotti di volume prima del conferimento.

È vietato utilizzare il suolo pubblico quale deposito temporaneo degli imballaggi.

Articolo 40: esposizione delle merci.

L'esposizione delle merci all'esterno degli esercizi commerciali è consentita esclusivamente nei limiti previsti dalle autorizzazioni comunali.

Le merci devono essere collegate in modo da non costituire pericolo o ostacolo alla circolazione.

Devono essere garantiti il decoro urbano e la piena accessibilità degli spazi pubblici.

Articolo 41: obblighi delle attività di somministrazione.

I pubblici esercizi sono tenuti a garantire costantemente la pulizia delle aree utilizzate dai clienti.

Devono essere installati idonei contenitori per la raccolta dei piccoli rifiuti prodotti dalla clientela.

Eventuali dehors e strutture autorizzate devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia e manutenzione.

Articolo 42: obblighi delle strutture ricettive.

Le strutture ricettive collaborano con il comune nella promozione del decoro urbano Devono fornire agli ospiti informazioni sul

corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto delle norme comunali.

I contenitori devono essere custoditi in modo da non risultare visibili durante gli orari di apertura al pubblico, salvo il tempo strettamente necessario al conferimento.

Titolo 7° Vigilanza.

Articolo 43.

Attività di vigilanza.

La vigilanza sull'osservazione del presente regolamento è esercitata dalla Polizia Locale e dagli altri organi competenti secondo la normativa vigente.

Gli organi di vigilanza possono impartire prescrizioni finalizzate all'immediata eliminazione della situazione di degrado.

Articolo 44: accertamenti delle violazioni.

Le violazioni del presente regolamento sono accertate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 numero 689.

Restano ferme tutte le ulteriori competenze previste dalla normativa vigente.

Titolo 8° Sistema sanzionatorio.

Capo primo Sanzioni amministrative.

Articolo 45 Sanzioni amministrative.

Salvo che il fatto costituisca reato sia diversamente disciplinato dalla legge, la variazione della disposizione del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e della legge 24 novembre 1981 numero 689.

L'importo delle sanzioni è determinato nell'allegato B del presente regolamento.

Resta fermo l'obbligo del trasgressore di eliminare la violazione e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 46, misure accessorie.

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, il comune può disporre: a) il ripristino dello stato dei luoghi; b) la rimozione di materiale, rifiuto, manufatti; c) la sospensione dell'autorizzazione nei casi previsti dalla legge; d) l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con addebito delle spese ai responsabili.

L'applicazione delle misure accessorie non esclude il risarcimento dei danni esclusiva, eventualmente allegati al patrimonio pubblico o privato.

Articolo 47: ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è tenuto, ove possibile, al ripristino immediato delle condizioni originarie.

Decorso inutilmente il tempo, il termine assegnato dall'amministrazione, il comune può procedere d'ufficio ponendo le spese a carico del trasgressore.

Articolo 48, recidività.

Recidiva.

Costituisce recidiva la reiterazione della medesima violazione nell'arco di 24 mesi.

In caso di recidiva, il comune può applicare, nei limiti consentiti dalla legge, sanzioni accessorie più gravose o proporre l'adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi previsti dalla norma vigente.

Titolo 9, disposizioni finali.

Articolo 49, norme di coordinamento.

Il presente coordinamento si coordina con lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e il Canone Unico Patrimoniale, il Regolamento Edilizio Comunale, il Regolamento del Verde Pubblico, regolamento comunale per l'attività di pubblico esercizio, intrattenimento, somministrazione e degli orari dell'attività, per quanto applicabile.

Ogni altro regolamento comunale di settore.

In caso di contrasto prevalgono le disposizioni di legge e dei regolamenti speciali nelle materie di rispettiva competenza.

Articolo 50.

Entrata in vigore.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore secondo le normative previste dallo Statuto Comunale e dalla normativa vigente.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente regolamento.

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La Giunta comunale può aggiornare gli allegati di natura tecnica, ove ciò sia previsto dal presente regolamento, dal presente regolamento, e nel rispetto delle competenze del Consiglio comunale.

L'allegato A sono le aree soggette a particolare tutela: centro storico, via 11 Maggio, piazza della Repubblica, Porta Garibaldi, piazza della Vittoria, complesso monumentale San Pietro, lungomare Boeo, lungomare Mediterraneo, porto di Marsala, ville e giardini comunali, mercatini cittadini, ulteriori aree individuate dalla giunta comunale in attuazione al presente regolamento.

L'allegato B è la tabella delle sanzioni, delle violazioni e sanzioni.

Abbandono di piccoli rifiuti si va da 50 a 300 euro, mastelli esposti fuori orario da 50 a 250 euro, mancato ritiro dei mastelli da 50 a 250 euro, deposito permanente di contenitore sul suolo pubblico da 100 a 500, imbrattamento di beni pubblici da 100 a 500, danneggiamento di arredo urbano salvo risarcimento da 150 a 500, mancata pulizia antistante aree ed esercizi commerciali da 75 a 300, deposito abusivo di cartoni e imballaggi da 75 a 300, violazione delle prescrizioni nelle aree di particolare tutela da 10 a 500 euro.

L'allegato C, disciplinare tecnico dei box portacontenitori.

I box destinati alla custodia dei contenitori per la raccolta differenziata devono: essere realizzati con materiali durevoli e facilmente lavabili, garantire adeguata areazione, consentire agevole accesso ai contenitori, mantenere caratteristiche estetiche compatibili con il decoro urbano, rispettare eventuali prescrizioni specifiche previste per il centro storico e le aree di particolare tutela, essere mantenuti costantemente in condizioni di pulizia e manutenzione.

Questo è tutto il regolamento che abbiamo dato lettura.

Ci sono colleghi che chiedono"

Interviene quindi **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:**

"di intervenire?"

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Gioacchino GESONE:**

"Chiede di intervenire il collega Gesona.

Presidente, segretario, colleghi consiglieri, in merito ad alcuni articoli, quindi 23, 24, 26, 27, ci tengo a fare, a sottolineare, dando a fotografare la situazione attuale e le esigenze delle attività, nella fattispecie quelle di ristorazione del centro storico, per poi vedere di armonizzare il regolamento tra le esigenze delle attività e il decoro e l'amministrazione.

L'esigenza che porta ai box contenitori, che ti parliamo di quei box dove si inseriscono i contenitori della differenziata, esigenza che è stata risolta in altri centri storici di tutta Italia, compresi centri storici patrimonio UNESCO, nasce dal fatto che molte attività commerciali del centro storico siano piccole, piccole a livello di superficie.

Quindi ristoranti storici o attività di bar storici, di fatto all'interno dei propri locali non hanno la possibilità di collocare i bidoni della spazzatura dopo il ritiro da parte della stessa da parte del Turbini."

Alle ore 13:04, lascia la seduta **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**.

Interviene **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO**:

"Questo comporta— scusa un attimo, collega Cesona— alle ore 13:04 abbandona i lavori il collega Piergiorgio Giacalone, che già l'aveva comunicato.

Sempre allo stesso orario, già l'avevo detto, già sì, l'avevo comunicato.

Sempre alle 13:04 abbandona i lavori il collega Ferrantelli."

Alle ore 13:04, lascia la seduta **Consigliere Comunale Pellegrino FERRANTELLI**.

Interviene quindi **Consigliere Comunale Gioacchino GESONE**:

"Scusami, Lillo.

A

questo, l'esigenza da parte di chi ha locali ristorativi, di ristorazione e altro nei centri storici, è quella di non, di poter allocare i bidoni in dei box portacontenitori all'esterno della propria attività, perché sono attività in palazzi storici o collocati in piccoli ambienti, e questo non consente agli esercenti di tenere bidoni, seppur vuoti, all'interno della propria attività, sia per questioni di spazio che per questioni di normative normative ASP.

Quindi è vietato, è vietato tenere all'interno delle cucine o dei locali bidoni della spazzatura.

Quindi dicevo, questa necessità è stata risolta in centri storici, anche patrimoni UNESCO, con la collocazione di box, box che sono stati messi all'esterno dei locali, costruiti secondo il dettame dell'amministrazione, delle amministrazioni locali che decidono colori e materiali che siano non in contrasto con la tipicità dei centri storici.

Faccio l'esempio ad Ostuni, per esempio, la città bianca, questi contenitori erano in legno a strisce bianco, totalmente bianco.

Invece altre città della Puglia erano di colori diversi.

No, ora, ora sì.

E quindi con questo regolamento noi dovremmo risolvere anche questa situazione per le attività ristorative barre alto del centro storico che ne chiedono l'utilizzo.

Perché per chi ha spazio e vuole non infettarlo, sì, è liberissimo.

Chiaramente il box contenitore deve essere allocato in un punto che sia non di disturbo per la viabilità e chiaramente non può essere smontato o tolto dopo il ritiro della spazzatura.

Quindi i bidoni vuoti, naturalmente correttamente come dice l'articolo lavati e igienizzati, possono rimanere all'interno di questi box anche durante, dovrebbero rimanere anche durante l'orario di non esposizione.

Quindi qui dovremmo affinare e cercare di rendere armonioso tutto.

Il vicino comune di Alcamo ha chiesto agli operatori commerciali di realizzare i box a costo loro.

Quindi era il comune di Alcamo che gli dava le indicazioni su come farli, concedeva a titolo gratuito lo spazio di 1 metro quadro, ora non ricordo circa lo spazio dei 4 bidoni alle attività commerciali.

Ma questo del titolo gratuito, a titolo gratuito, e possiamo anche toglierlo, in modo tale che i ristoratori inseriscono questi bidoni nei contenitori e la cosa viene, diciamo, si evita di vedere bidoni all'esterno pieni di immondizia.

Parentesi: poiché vada sviluppato il sistema di raccolta raccolta diverso da quella attuale, speciale per chi ha attività dove ci sono scarti organici, è chiaro che va fatto.

Non è plausibile che il ritiro dell'organico possa essere fatto una volta ogni 2 giorni, perché con scarti di pesce e di carne

lascio immaginare, ma soprattutto nel periodo estivo non non è plausibile che il ritiro di tutti i tipi di rifiuti delle attività commerciali non venga fatto ogni giorno.

Faccio un esempio pratico: il ritiro della plastica 2 volte a settimana va in contrasto con la normativa, con la determina sindacale che vieta l'uso di somministrazione in vetro, perché chiaramente vietando la somministrazione in vetro si aumenta almeno del triplo il volume della plastica prodotta.

Quindi va armonizzato un sistema che ad oggi non è funzionale.

Quindi, Presidente, alla prossima seduta le chiedo di ritornare su questi articoli.

Naturalmente prima affrontiamo quelli precedenti, se vanno bene, per cercare di affinare insomma tutte, tutte queste cose.

Ripeto, Questa proposta era stata fatta da un'associazione di categoria la scorsa, con la scorsa, la scorsa amministrazione, che devo dire che non si è mostrata negativa alla, o restia alla soluzione.

Ma fu un dirigente che non era d'accordo su questa ipotesi.

Però dal non Ripeto, non è, sì, non è un'idea campata in aria.

Abbiamo, se è possibile farlo, in tutti i centri storici d'Italia, tra, io l'ho visto pure a Firenze, quindi parliamo di centri storici di altissimo valore, a Lecce, ad Alcamo, che è una città qui vicina, è stata fatta.

Non vedo motivo ostativo per cui non si possano fare, cosa che era motivo ostativo che era stato sollevato con la scorsa amministrazione da un dirigente, non dall'amministrazione.

Questo ci tengo a precisarlo.

Quindi sarà anche mia premura mettere, scrivere insomma eventuali modifiche da proporre alla commissione, da concordare con la commissione e da ragionare"

Interviene Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO:

"alla prossima seduta.

Grazie collega Cisone per il contributo.

Ad onor del vero, già anche il collega Brignani aveva avanzato la richiesta di predisporre dei box e già qualche documento fotografico, lui come idea in ogni caso, da poter allegare alla proposta che potrebbe essere risolutiva per far sì che sono proprio delle strutture che vanno a coprire questi box.

O in ogni caso avremo modo anche di— e credo che forse sia arrivato anche il momento, anche se la società di gestione attualmente è in prorogatio— ma di individuare anche altre soluzioni con bidone più grande e una schermatura con a carico tutto quello che è la pulizia dei bidoni e dell'aria a carico della società di gestione.

Non perché non voglia dare questo lavoro in più alle barre, alle attività di ristoro, ma perché ritengo che loro poi hanno dei prodotti idonei per la pulizia delle aree e avranno sicuramente dei mezzi anche per la pulizia dei bidoni.

Siccome sappiamo tutti che già sono quasi tutte le attività, già hanno un esborso di denari notevoli per quanto riguarda il pagamento delle tasse, ritengo che trovando un accordo con l'amministrazione, la società di gestione, si potrebbero trovare delle soluzioni dove sono presenti più attività.

Logicamente dove c'è un'attività si predispone soltanto il contenitore portarifiuti.

C'era la collega Flavia Sanmartano che voleva intervenire, si riserva alla prossima volta di intervenire.

Se volete vi posso mandare copia di questo documento in PDF, in Word, e possiamo già— io l'ho mandato il testo, l'ho scritto in Word perché l'ho mandato al segretario della commissione per stamparlo.

Dico, se lo volete, manca qualche articolo che già era stato tolto.

Oppure alla prossima seduta porto il computer, iniziamo ad elaborare.

Ok, va bene.

Non essendoci altri colleghi che chiedono di intervenire, la seduta odierna viene chiusa alle ore— volevi intervenire, Marco?
No.

La seduta odierna viene chiusa alle ore 13:14.

Grazie a tutti."

Alle ore 13:14, lascia la seduta **Consigliere Comunale Maria Flavia SAMMARTANO.**

Alle ore 13:14, lascia la seduta **Consigliere Comunale Eleonora MILAZZO.**

Alle ore 13:14, lascia la seduta **Consigliere Comunale Leonardo ORLANDO.**

Alle ore 13:14, lascia la seduta **Consigliere Comunale Mario RODRIQUEZ.**

La seduta termina alle 13:14.